

PENALE

Il DL anti-infrazione in GU: le novità in materia penale



Di Salvatore C...
Avvocato Cassazio...

Publicato
il 18/09/2024

VEDI TUTTI I CONTENUTI SU

Procedura penale



Il



[D.L. 16 settembre 2024, n. 131](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024 interviene con poche ma importanti modifiche al codice di rito, introducendo in particolare l'obbligo della comunicazione del diritto di informare dell'applicazione di una misura cautelare custodiale o del fermo o dell'arresto un familiare o altra persona di fiducia. Sono poi introdotte garanzie procedurali nel processo minorile. In particolare, un dettagliato regime di informazioni al minore, all'esercente la responsabilità genitoriale e agli altri soggetti parificati e individuati dalla Autorità Giudiziaria, in fase di cognizione e in fase esecutiva.

Il

[D.L. 16 settembre 2024 n. 131](#), pubblicato in G.U. 16 settembre 2024, n. 217, contenente "Disposizioni

urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, ha legiferato anche in materia penal-processuale.

L'

[art. 3](#) del citato D.L. contiene “Disposizioni per l'adeguamento alla [direttiva 2013/48/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Procedura d'infrazione n. 2023/2006”.

A mente dello stesso articolo: al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'

[articolo 293](#), comma 1, lett. f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;

b) all'

[articolo 350](#), comma 5, dopo la parola: «assumere», sono inserite le seguenti: «notizie e indicazioni» e le parole: «notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini»;

c) all'

[articolo 386](#), comma 1, lett. f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;

d) all'

[articolo 387](#), comma 1, le parole: «ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata».

Quindi l'

[art. 293](#) c.p.p. prevede oggi, salvi la mancata conversione o eventuali emendamenti, che all'atto di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare deve essere consegnata all'imputato copia del

provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

a) della **facoltà di nominare un difensore di fiducia** e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di **ottenere informazioni** in merito all'accusa;

c) del diritto **all'interprete ed alla traduzione** di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di **non rispondere**;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a **un familiare o ad altra persona di fiducia**;

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci

giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca;

i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

L'

[art. 350](#), comma 5, c.p.p. disponeva, prima dell'intervento novellistico in disamina che “Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'[articolo 384](#), notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini”.

Con la modifica incorporata la disposizione in esame recita: “Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, **assumere notizie e indicazioni** dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'

[articolo 384](#), quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini”.

L'

[art. 386](#) c.p.p., alla stregua dell'[articolo 293](#) del codice di rito, aggiunge alle garanzie la comunicazione del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia dell'arresto o del fermo.

Ai sensi dell'

[art. 387](#) c.p.p., poi, la polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata.

L'

[art. 5](#) del decreto-legge oggetto di studio contiene “Disposizioni per il completo recepimento degli [articoli 4, 5 e 8](#) della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati

o imputati nei procedimenti penali - Procedura d'infrazione 2023/2090”.

L’

[art. 1](#) del [D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448](#) è stato modificato con l’aggiunta delle parti grassetate: 1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne **assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall’[articolo 6](#) del Trattato sull’Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla [direttiva 2016/800/UE](#) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.**

2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

In materia di notifiche all’esercente la responsabilità genitoriale, l’

[art. 7D.P.R. n. 448/1988](#) è stato modificato con l’aggiunta degli altri soggetti di cui agli [articoli 12](#) e 12-ter.

Si tratta - e in tal senso è stato modificato l’

[art. 12D.P.R. n. 448/1988](#) - di altra persona idonea, indicata dallo stesso minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una di una o più delle seguenti condizioni:

a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne;

b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale;

c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.

L'

[art. 9](#) del [D.P.R. n. 448/1988](#) disciplina poi gli accertamenti sulla personalità del minorenne e l'interpolato (dal D.L. in disamina) art. 9-bis introduce la valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale, disponendo che: "1. Fermo quanto previsto dalla [legge 26 luglio 1975, n. 354](#) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al [D.P.R. 30 giugno](#)

[2000, n. 230](#), nonché dal [D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121](#), il minorente in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.

2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorente in stato di privazione della libertà personale”.

Infine, è stato interpolato l'art. 12-bis (Diritto all'informazione), a mente del quale, quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorente è informato altresì del diritto:

a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli

[articoli 12](#) e 12-ter;

b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'

[articolo 12](#);

c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'

[articolo 6](#);

d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'

[articolo 9](#);

e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli

[articoli 13 e 33](#).

Inoltre, quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenni è informato altresì del diritto:

a) a che la privazione della libertà personale sia **limitata al più breve tempo possibile** e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata;

b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;

c) a ricevere un **trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze**

educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute e fisica e psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.

Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenni è altresì informato che:

- a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;
- b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;
- c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e capacità del minorenni.

Art. 12-ter (Informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale). - 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'

[articolo 12](#) dall'autorità giudiziaria che procede.

Il medesimo decreto-legge apporta modifiche al

[D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121](#), contenente la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'[art. 1](#), commi 82, 83 e 85, lettera p), della [L. 23 giugno 2017, n. 103](#).

Anche in tal caso è aggiunta l'assicurazione del rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'

[articolo 6](#) del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla [direttiva 2016/800/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

È previsto un regime di favore, in tema di esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, per i programmi di giustizia riparativa.

Viene introdotto l'art. 11-bis (Informazioni relative alla detenzione), che prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 1, quando è disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minore è altresì informato che:

- a) ha diritto a che la privazione della libertà personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età;
- b) ha diritto ad un **progetto di intervento educativo personalizzato** sulla base di una valutazione individuale;
- c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunità e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;
- d) ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorità giudiziaria circa le modalità di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva è disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate.

Riferimenti normativi:

[Art. 293](#) c.p.p.

[Art. 350](#) c.p.p.

[Art. 386](#) c.p.p.

[Art. 387](#) c.p.p.

[D.P.R. n. 448/1988](#)